



Regione Siciliana
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente
Dipartimento dell'Ambiente

Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali"
tel. 091.7077247 - fax 091.7077877
pec dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it
Via Ugo La Malfa n. 169, 90146 Palermo

Prot. n. 86775 del 29/11/2023

**OGGETTO: Gruppo Sicilzinco S.r.l. - Attività di "Cremazione di piccoli animali d'affezione" in Via Consolare Valeria n. 277 nel Comune di Messina.
Procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per modifica sostanziale
Parere endoprocedimentale per le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;**

Trasmessa solo a mezzo PEC: protocollo@pec.prov.me.it ; padovano@cittametropolitana.me.it; suap.me@cert.camcom.it;
protocollo@pec.comune.messina.it; grupposicilzinco@pec.it; emanuele.alongi@pec.chimici.it

Alla Città Metropolitana di Messina
V Direzione Ambiente e Pianificazione
Servizio Tutela aria e acqua – Ufficio Rilascio A.U.A.

Al S.U.A.P. del Comune di Messina

e, p.c.

Ditta Gruppo Sicilzinco S.r.l.

- Visto** il D.P.R. 13/03/2013 n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- Vista** la Circolare Ministeriale prot. n. 49801/GAB del 07/11/2013 recante "chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto 13 marzo 2013 del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59";
- Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 (Norme in materia ambientale) e ss.mm.ii. ed in particolare la parte V "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera";
- Visto** l'art. 40, comma 1, lettera d) della L.R. 27/86 che attribuisce ai Comuni le competenze per il rilascio delle autorizzazioni degli scarichi provenienti da insediamenti produttivi che non recapitano in pubbliche fognature, previo parere della Commissione Provinciale per la Tutela dell'Ambiente e la lotta contro l'inquinamento competente per territorio;
- Visto** l'art.11, comma 110 della legge regionale 9 maggio 2012 n. 26 che ha soppresso le Commissioni Provinciali per la Tutela dell'Ambiente e la lotta contro l'inquinamento, disponendo che "[...] le relative funzioni sono svolte dall'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente – Dipartimento regionale dell'Ambiente";
- Visto** il D.A. n. 175/GAB del 9 agosto 2007, che detta disposizioni in merito alle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera nel territorio della Regione Siciliana;
- Visto** l'art. 2 del D.A. 176/GAB del 09/08/2007, come modificato dal D.A. 19/GAB del 11/03/2010, che, in considerazione del progressivo miglioramento e dell'elevata efficacia delle migliori tecnologie in atto disponibili, e fatto salvo quanto eventualmente disposto dalla normativa regionale, così come indicato all'art. 271, commi 3 e 4, del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e/o dalla normativa statale di settore per specifiche tipologie di impianti, per le polveri totali, fissa, sul territorio regionale, i seguenti valori limite massimi di emissione:
- a) per le *aree ad elevato rischio di crisi ambientale*: polveri totali (PTS) 20 mg/ Nm³ (soglia di rilevanza = 0,1 Kg/h);
- b) per le *altre aree*: polveri totali (PTS) 40 mg/ Nm³ (soglia di rilevanza = 0,1 Kg/h);
- Visto** il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 di "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
- Visto** il Regolamento UE n.142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai

sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera;

Visto il Libro Bianco Rete Europea Crematori – E.C.N. (Bruxelles, 30/05/2008) “*Cremazione e rispetto per l’ambiente*”;

Visto il documento Utilitalia SEFIT-ISPRA – 01/11/2015 “*Emissioni inquinanti in atmosfera per i crematori Italiani*”;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 268 del 18 luglio 2018 di approvazione del “Piano Regionale di tutela della qualità dell’aria in Sicilia” elaborato in conformità al D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 e ss.mm.ii. di attuazione della direttiva 2008/50/UE;

Visto il D.D.G. n. 563 del 15/06/2022, con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 1 “Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali” del D.R.A.;

Visto il Decreto del Presidente della Regione del 05 aprile 2022 n. 9 nella parte riguardante la “Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17/03/2016 n.3” (pubblicato sulla GURS n.25 del 01/06/2022 – Parte Prima), con il quale è stato approvato il nuovo funzionigramma del Dipartimento Regionale dell’Ambiente (D.R.A.) e sono state trasferite, con decorrenza dal 16/06/2022, le competenze in materia di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, prima assegnate alle Strutture Territoriali dell’Ambiente, a questo Servizio;”

Vista l’istanza di A.U.A., depositata dalla ditta Gruppo Sicilzinco S.r.l. presso lo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Messina, inoltrata dallo stesso con prot. REP_PROV_ME/ME-SUPRO/0033943 del 19/09/2023 e acquisita al protocollo di questo Dipartimento al n. 69304 del 20/09/2023, avente ad oggetto la richiesta per il rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale, per modifica sostanziale, per l’attività di “**Cremazione di piccoli animali d’affezione**”, comprendente i seguenti titoli abilitativi:

a) autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all’art. 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152;

Vista la nota prot. 32587/23 del 18/09/2023 (prot. DRA n. 69325 del 20/09/2023) con la quale la Città Metropolitana di Messina ha indetto la Conferenza dei Servizi ai sensi dell’art.14 e succ. L.241/90 s.m.i., come previsto dall’art.4 c.6 D.P.R.59/2013;

Preso atto che, secondo quanto dichiarato dalla ditta nella documentazione allegata all’istanza di A.U.A. la modifica sostanziale riguarda l’installazione di un nuovo forno di cremazione, a supporto di quello già autorizzato, per la termo-distruzione di animali da compagnia, riconosciuti come SOA (sottoprodotti di origine animale), e che il nuovo impianto presenta caratteristiche simili a quello già autorizzato se non per alcune procedure automatizzate presenti nella versione successiva a quello già in dotazione;

Preso atto che con nota prot. ARTA n. 34598 del 01/06/2018 è stato espresso dall’Area 2 DRA, U.T.A di Messina, parere favorevole al rilascio dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., alla ditta Gruppo Sicilzinco per l’attività di cremazione di animali da affezione;

Preso atto che nell’ambito del procedimento per il rinnovo dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, come dichiarato dalla Ditta nella documentazione allegata all’istanza di AUA:

- la combustione delle carcasse, fino alla loro completa distruzione, avviene in depressione e viene alimentata, oltre che dall’aria, anche con il supporto di due bruciatori (potenza termica compresa tra 95 e 208 KW), alimentati a metano o GPL;
- le emissioni prodotte dai due forni di termodistruzione saranno convogliate ai punti:
 1. E1 – già autorizzato;
 2. E2 – nuovo;

Considerato che i bruciatori, la cui potenza termica totale è inferiore a 1 MW, rientrano tra gli impianti in deroga di cui all’art. 272, comma 1, all’Allegato IV Parte I, comma 1, lettera dd) “*impianti di combustione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale inferiore a 1 MW*”, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Ritenuto, in assenza di una norma specifica e in analogia con gli altri impianti di cremazione regionali, di dovere fare riferimento all’Allegato 1, Titolo III-bis alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Preso atto che il gestore ha dichiarato che gli interventi in progetto non sono sottoposti alle procedure di VIA di cui al TUA;

Ritenuto di poter procedere alla formulazione del parere endoprocedimentale, nel contesto del provvedimento di rilascio dell’autorizzazione unica ambientale ex D.P.R. 59/2013 per le modifiche sostanziali dell’impianto, per la sola autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006, provvedendo, in conformità a quanto previsto dall’art. 269, comma 8, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., all’aggiornamento dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera con un’istruttoria estesa all’intero stabilimento;

Ritenuto di dovere confermare, per il punto di emissione E1, i VLE prescritti con prot. ARTA n. 34598 del 01/06/2018 dall’Area 2 DRA - U.T.A di Messina – estendendoli anche al nuovo punto di emissione E2, che presenta caratteristiche simili a quello già autorizzato, se non per alcune procedure automatizzate presenti nella versione successiva a quello già in dotazione;

Ritenuto di considerare il presente parere suscettibile di revoca o modifica ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;

Fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

Questo Ufficio, per quanto sopra visto, ritenuto e considerato, nell'ambito del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per modifica sostanziale alla ditta **Gruppo Sicilzinco S.r.l. - Attività di "Cremazione di piccoli animali d'affezione"** in Via Consolare Valeria n. 277 nel Comune di Messina (foglio di mappa n. 160, particella n. 201, sub 10 - 7), esprime, per quanto di propria competenza, **parere favorevole per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.** nel rispetto delle prescrizioni e dei limiti di emissione di seguito riportati:

Limiti di emissione

Punto Emissione	Provenienza	Portata massima (Nm ³ /h)	Inquinante	V.L.E.* (mg/Nm ³)	Sistema abbattimento	Frequenza Autocontrollo
E1	N.1 – Forno crematorio alimentato a metano/GPL	1.000	Polveri totali	10	Postcombustore + Abbattimento ad umido	Semestrale
			Monossido di carbonio (CO)	50		
			Carbonio Organico Totale (COT)	10		
			Ossidi di azoto (NO ₂)	200		
			Ossidi di zolfo (SO ₂)	50 ⁽¹⁾		
			Acido cloridrico (HCl)	10		
E2	N.2 – Forno crematorio alimentato a metano/GPL	1.000	Polveri totali	10	Postcombustore + Abbattimento ad umido	Semestrale
			Monossido di carbonio (CO)	50		
			Carbonio Organico Totale (COT)	10		
			Ossidi di azoto (NO ₂)	200		
			Ossidi di zolfo (SO ₂)	50 ⁽¹⁾		
			Acido cloridrico (HCl)	10		
			Piombo (Pb) + Cromo (Cr) + Rame (Cu) + Manganese (Mn) + Nichel (Ni) + Arsenico (As) + Cadmio (Cd) + Mercurio (Hg)	0,5		
			Piombo (Pb) + Cromo (Cr) + Rame (Cu) + Manganese (Mn) + Nichel (Ni) + Arsenico (As) + Cadmio (Cd) + Mercurio (Hg)	0,5		

* Valori riferiti ad un tenore di O₂ di riferimento (secco) nell'effluente gassoso pari all'11% in volume

(1) Il valore limite di emissione si considera rispettato in caso di utilizzo di gas naturale

Prescrizioni

1. E' ammessa la cremazione delle sole carcasse intere di animali da affezione. Non sono ammessi alla cremazione SOA (Sottoprodotti di origine animale, quali parti anatomiche da interventi veterinari, residui di lavorazioni delle carni, scarti animali...) e ogni altra tipologia di animali (animali da zoo, animali di grossa taglia, animali da esperimento...).
2. Le carcasse di animali non potranno essere conservate al di fuori delle celle frigorifere. Eventuali sacchetti o contenitori plastici contenenti le carcasse intere di animali, o di altri materiali estranei che possono accompagnare le salme degli animali (es. collari, giochi, cappottini, ecc.), non potranno essere inceneriti nel processo di cremazione e dovranno essere adeguatamente smaltiti come rifiuto attraverso ditta specializzata.
3. Assieme alle carcasse animali non potranno essere inceneriti materiali polimerici contenenti cloro o anche materiali differenti rientranti nella definizione di rifiuti sanitari.
4. Le ceneri prodotte al termine del processo di incenerimento potranno essere rimosse dalla camera primaria soltanto a combustione avvenuta. Le ceneri prodotte dovranno essere trattate e smaltite ai sensi della parte quarta del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii..

Emissioni convogliate

5. I Valori Limite di Emissione (V.L.E.), espressi come concentrazione, sono stabiliti con riferimento ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, con esclusione dei periodi di avvio e arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il Gestore è tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avvio, manutenzione e fermata degli impianti.

6. I VLE sono fissati sulla base di quanto dichiarato negli elaborati tecnici prodotti, in conformità alle pertinenti norme previste alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. Resta inteso il rispetto dei limiti previsti per ogni singola sostanza pertinente, non già compresa nella superiore tabella, ed appartenente ad una delle classi di cui alle tabelle della Parte II dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
7. Almeno 15 giorni prima della messa in esercizio degli impianti dovrà esserne data comunicazione all'Autorità Competente (Servizio 1 di questo Dipartimento) e agli organi di Controllo e Vigilanza (ARPA Sicilia e Città Metropolitana di Messina). Dovrà, inoltre, essere formalmente comunicata anche la data di messa a regime che, salvo diversa indicazione, coinciderà con la data di messa in esercizio. In ogni caso la messa a regime non potrà essere fissata oltre il termine massimo di 10 giorni dall'avvio dell'esercizio. Tali date dovranno essere esplicitamente indicate nella comunicazione di cui sopra. Il Gestore, nel periodo continuativo di 10 giorni decorrenti dalla data di messa a regime, dovrà effettuare, in giorni diversi, n. 2 misure rappresentative delle emissioni convogliate nei punti di emissione, inviando agli organi di controllo, entro 30 giorni dalla data del secondo campionamento, i dati relativi alle emissioni convogliate dei punti di emissione.
8. Ciascun punto di emissione dovrà essere identificato univocamente con scritta indelebile e ben visibile, rispettando le sigle indicate in autorizzazione. Il gestore dello stabilimento si farà carico di attrezzare, rendere accessibili in sicurezza (ai sensi del D.lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii.) e campionabili i punti di emissione oggetto della presente autorizzazione, nonché di installare i tronchetti di misura e campionamento in condizioni che garantiscano il rispetto delle norme tecniche vigenti (UNI EN 15259:2008, UNI EN ISO 16911:2013, UNI EN13284-1:2017).
9. Ai sensi dell'art. 271, commi 14 e 20-ter, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in caso di anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, il gestore dovrà:
 - procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile;
 - ridurre o sospendere le lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto;
 - comunicare entro le otto ore successive all'Autorità Competente/Servizio 1 di questo Dipartimento ed agli organi di Controllo e Vigilanza (rispettivamente ARPA Sicilia e Città Metropolitana di Messina) le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la sua risoluzione e la relativa tempistica prevista.
10. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, anomalie, guasti, ecc.) dovrà essere annotata su un apposito registro. (Uno schema esemplificativo per la redazione del registro è riportato in appendice 2 all'allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.). Il registro deve essere tenuto a disposizione degli Organi di Controllo e Vigilanza. Le operazioni di manutenzione e gestione dei sistemi di abbattimento delle emissioni inquinanti, da annotare su apposito registro, dovranno essere effettuate con frequenza e modalità tali da garantire la corretta efficienza degli impianti.
11. I fanghi provenienti dall'impianto di trattamento dei fumi del postcombustore e dello scrubber, essendo classificati come rifiuti, dovranno essere gestiti come tali ai sensi della Parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

Emissioni diffuse

12. La polverizzazione dei frammenti ossei e la movimentazione delle ceneri non dovranno generare nessun tipo di emissione diffusa di materiale polverulento in atmosfera.
13. Eventuali ulteriori emissioni diffuse tecnicamente convogliabili, compatibilmente con il ciclo produttivo, dovranno essere convogliate sulla base delle migliori tecniche disponibili ad idoneo sistema di abbattimento.
14. Il Gestore, durante l'esercizio dell'impianto, dovrà attuare tutte le misure necessarie affinché le attrezzature utilizzate per la ricezione, gli stoccaggi, i pretrattamenti e la movimentazione delle spoglie degli animali da affezione siano progettate e gestite in modo da ridurre le emissioni di odori molesti.

Monitoraggi e controlli

15. Il Gestore dovrà relazionare, con periodicità almeno annuale, alla Città Metropolitana di Messina, ad ARPA Sicilia, e a questo Servizio 1 – DRA, sugli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni diffuse.
16. Il Gestore dovrà effettuare l'autocontrollo delle emissioni convogliate, con la periodicità prevista nella superiore tabella e nel rispetto dei criteri di cui all'Allegato VI, parte Quinta, del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. I metodi di campionamento e analisi delle emissioni dovranno essere quelli delle pertinenti ed aggiornate norme tecniche CEN come recepite dalle norme UNI-EN o, ove queste non siano disponibili, dovranno essere quelli delle pertinenti ed aggiornate norme tecniche ISO oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, dovranno essere quelli di cui alle pertinenti ed aggiornate norme tecniche nazionali o internazionali.
17. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà fare riferimento al valore medio di tre misurazioni consecutive di almeno 30 minuti ciascuna, rappresentative del periodo di un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose.
18. Il Gestore dovrà comunicare la data prevista per il monitoraggio periodico con almeno 15 giorni di anticipo alla Città Metropolitana di Messina, ad ARPA Sicilia, ed a questo Servizio 1/DRA.

19. I dati relativi al monitoraggio dovranno essere riportati dal Gestore su appositi registri ai quali dovranno essere allegati i certificati analitici. I registri devono essere tenuti a disposizione degli Organi di controllo. (Uno schema esemplificativo per la redazione del registro è riportato in appendice 1 all'allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.).
20. Le relazioni di analisi e le relazioni periodiche dovranno essere trasmesse, anche a mezzo elettronico, alla Città Metropolitana di Messina, ad ARPA Sicilia, ed a questo Servizio 1/DRA entro 60 giorni dalla data del campionamento.
21. Nel caso in cui il gestore, nei controlli di propria competenza, accerti che i valori misurati siano superiori ai valori limite prescritti, dovrà comunicarli agli Enti competenti per il controllo ed a questo Servizio 1/DRA entro le successive 24 ore.
22. Gli Organi di Controllo e Vigilanza effettueranno presso lo stabilimento tutte le ispezioni che ritengano necessarie per accertare il rispetto delle superiori prescrizioni e delle pertinenti norme del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. Nel corso dell'ispezione il Gestore fornirà agli Organi di Controllo e Vigilanza la collaborazione necessaria per i controlli, anche svolti mediante attività di campionamento, analisi e raccolta di dati e informazioni, assicurando, in tutti i casi, l'accesso in condizioni di sicurezza (nel rispetto delle norme previste in materia di prevenzione dagli infortuni sul lavoro) ai punti di prelievo, per lo svolgimento di tutte le verifiche ritenute necessarie da parte degli Organi di Controllo e Vigilanza. Il Gestore dovrà presentare agli Organi di Controllo e Vigilanza copia degli elaborati progettuali prodotti per il rilascio del presente parere, ai fini del corretto svolgimento delle attività di controllo.

Fermo restando le prescrizioni di cui sopra, la gestione dello stabilimento dovrà essere effettuata in conformità a quanto previsto negli elaborati progettuali, alle pertinenti norme del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. ed alle altre norme vigenti di settore e, in ogni caso, deve avvenire senza pericolo per la salute e per la sicurezza dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizi all'ambiente.

In caso di modifica della attività o dell'impianto il Gestore dovrà procedere in conformità all'art 6 del D.P.R. 59/13.

È fatto salvo l'obbligo di adeguamento degli impianti con l'eventuale evolversi della normativa di settore.

Il presente parere con le prescrizioni riportate viene rilasciato esclusivamente per gli aspetti di competenza e solo in riferimento agli elaborati presentati presso questo Ufficio. Il mancato rispetto dei limiti e delle prescrizioni riportate ne annulla l'efficacia. Sono fatti salvi, pareri, nulla osta, atti autorizzativi di altri soggetti competenti.

Il Dirigente Responsabile del Servizio 1
Antonio Patella

Il Funzionario Direttivo
Felicia Macaluso